



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, - 8 MAG. 2020

Prot. n. A001/2020/ 2554 46/1

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nuove disposizioni provinciali sugli spostamenti individuali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO altresì l'articolo 8, comma 1, numero 21) dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica e l'articolo 9, primo comma numero 3 che assegna alle Province autonome competenza in materia di commercio, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 494600 - F +39 0461 494601 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 "non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";

CONSIDERATO che, rispetto a quanto disposto dal DPCM 10 aprile 2020, risulta eliminato il riferimento alla necessità che l'attività consentita si svolga "in prossimità della propria abitazione";

CONSIDERATO che la previsione del DPCM 26 aprile sopra citata trova applicazione a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, secondo quanto previsto dal medesimo DPCM all'articolo 10, comma 1;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;

CONSIDERATO che le attività svolte individualmente, all'esterno, rispettando la distanza di sicurezza, sono quelle che meno mettono in pericolo la popolazione sotto il profilo del rischio di contagio e che, di per sé, lo svolgimento di attività motorie costituisce elemento positivo di tutela della salute;

CONSIDERATO che la caccia e la pesca sportiva, se svolte individualmente, rientrano tra le fattispecie di attività ammesse ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

CONSIDERATO che l'attività venatoria è un'attività individuale, anche se svolta con la modalità dell'accompagnamento, a condizione che esso sia operato garantendo comunque la distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra i due cacciatori;

DATO ATTO che rientrano tra le attività venatorie consentite tutte quelle esercitate ai sensi della vigente disciplina provinciale sulla caccia, comprese quindi anche le attività di addestramento di cani da caccia e le attività di ricerca e di recupero dei capi feriti e abbattuti;

RICHIAMATE tutte le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19 e relative motivazioni;

SENTITO in proposito il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e convenuto che, laddove nel DPCM 26 aprile 2020 si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest'ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma;

CONSIDERATO, in virtù degli ultimi dati epidemiologici che attestano un consolidamento verso il basso dei nuovi casi di contagio da Covid-19, rivedere le misure di contenimento in merito agli spostamenti individuali, rispetto a quanto già disposto nelle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia per l'emergenza COVID-19;

Tutto ciò premesso,

il Presidente

ordina

spostamenti individuali

- a) ad esplicitazione delle misure nazionali e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere f) del DPCM 26 aprile 2020, che sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Inoltre, nello svolgimento dell'attività motoria (intesa altresì come passeggiata/camminata, anche nell'ambito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell'attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto della distanza interpersonale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Resta altresì inteso l'uso obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, così come disposto dalla lettera k) del dispositivo di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1;
- b) che restano in ogni caso salve le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali secondo linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, lett. g), del DPCM 26 aprile 2020;
- c) che le attività sportive individuali all'aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche

individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) siano consentite anche nell'ambito dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi, subordinatamente all'osservanza delle seguenti misure: 1) i gestori di impianti, di centri e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici; 2) i suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti);

- d) al fine di svolgere l'attività sportiva o motoria all'aperto, compreso il raggiungimento degli impianti, centri e siti sportivi, che sia consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;
- e) che l'attività sportiva o motoria all'aperto possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
- f) che nello svolgimento dell'attività sportiva o motoria all'aperto, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;
- g) che è consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e sull'utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali domestici (come ad es. i felini, le razze canine, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motoria o addestrativa. È consentita, altresì, l'attività di toelettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità "consegna dell'animale - toelettatura - ritiro dell'animale". Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale;
- h) che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale che, nell'ambito degli spostamenti consentiti, si trovano a transitare sul territorio di altra Regione confinante per spostarsi tra Comuni diversi della Provincia non possono fermarsi sul territorio attraversato facente parte di altra Regione confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
- i) che è consentito per i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, lo spostamento nell'ambito del territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per raggiungere per qualsiasi motivo le seconde case di proprietà ovvero camper, roulotte, imbarcazioni in proprietà o in disponibilità, che si trovano al di fuori del proprio comune di residenza, anche insieme ai componenti conviventi del proprio nucleo familiare (per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria su detti beni è consentito condurre o far pervenire presso il bene medesimo fino ad un massimo di ulteriori due persone non facenti parte del proprio nucleo familiare, nel rispetto in ogni caso del distanziamento sociale e di tutte le altre misure di contenimento della diffusione del virus COVID – 19);
- j) che lo spostamento finalizzato al cambio delle gomme invernali con quelle estive sui mezzi è considerato tra quelli giustificati da situazione di necessità, in quanto legato a motivi di sicurezza stradale;

- k) che rientrano tra gli spostamenti consentiti quelli necessari al conferimento, con ogni mezzo, dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata comunali (CRM-CRZ), territorialmente competenti anche se collocati al di fuori del territorio comunale di domicilio o residenza o abitazione; i soggetti gestori dei predetti centri di raccolta possono stabilire specifiche regole in ordine alle modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti, atte ad evitare forme di assembramento dei soggetti conferitori;
- l) che rientrano tra gli spostamenti consentiti nell'ambito del territorio provinciale e, più in generale, del territorio regionale quelli per andare, con qualsiasi mezzo, a far visita ai defunti nei cimiteri, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;
- m) nell'ambito di tutti gli spostamenti consentiti, si esplicita che è permesso a tutti i componenti conviventi dello stesso nucleo familiare viaggiare su uno stesso mezzo senza l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento sociale;
- n) che rientrano tra gli spostamenti consentiti, senza alcuna limitazione, quelli finalizzati ad approvvigionarsi presso tutte le attività di vendita di generi alimentari siti sul territorio provinciale e, più in generale, del territorio regionale;
- o) che rientrano tra gli spostamenti consentiti, senza alcuna limitazione all'interno del territorio provinciale e, più in generale, del territorio regionale, quelli finalizzati ad approvvigionarsi presso attività di servizi di ristorazione svolta in modalità di asporto;
- p) che rientrano tra gli spostamenti consentiti in ambito provinciale e più in generale regionale, senza più la limitazione dell'area interessata in proprietà o in disponibilità o del numero massimo di persone, quelli finalizzati alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, ma sempre nel rispetto degli altri limiti previsti, ossia: 1) per non più di una volta al giorno; 2) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e del divieto di assembramento;
- q) che rientrano tra gli spostamenti consentiti in ambito provinciale e più in generale regionale, senza più la limitazione di un solo componente per nucleo familiare, quelli finalizzati alla coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole e orti, ma sempre nel rispetto degli altri limiti previsti, ossia: 1) per non più di una volta al giorno; 2) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e del divieto di assembramento;
- r) che restano salvi gli ulteriori spostamenti consentiti dal DPCM 26 aprile 2020, tra cui quelli di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), ossia: gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

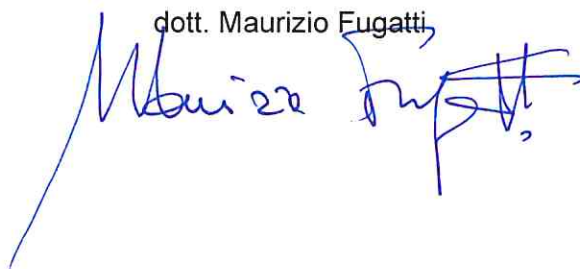
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza avranno efficacia dal giorno 09 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Fugatti', with a long horizontal stroke extending to the left.